



*COMUNE di QUINGENTOLE*

*Provincia di Mantova*

*REGOLAMENTO per la*

*DISCIPLINA*

della **TARI**

Approvato con deliberazione di C.C. N° 22 del 07/08/2014

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	PAG. 4
ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	PAG. 4
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO	PAG. 5
ART. 5 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO	PAG. 5
ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGETTABILI	PAG. 5
ART. 7 - ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DELLA TASSA	PAG. 6
ART. 8 - ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	PAG. 7
ART. 9 - CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	PAG. 8
ART. 10 - CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	PAG. 9
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	PAG. 10
ART. 12 - CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 10
ART. 13 - PERIODI D'APPLICAZIONE DELLA TARI	PAG. 10
ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 11
ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 11
ART. 16 - TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 12
ART. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 13
ART. 18 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	PAG. 14
ART. 19 - RIDUZIONE PER RICICLO	PAG. 14
ART. 20 - CUMULO DELLE RIDUZIONI	PAG. 15
ART. 21- AGEVOLAZIONI	PAG. 15
ART. 22 - SCUOLE STATALI	PAG. 16
ART. 23 - TARIFFA GIORNALIERA	PAG. 16
ART. 24 - MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	PAG. 16

ART. 25 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)	PAG. 17
ART. 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	PAG. 18
ART. 27 - RICHIESTA ATTIVAZIONE/CESSAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	PAG. 19
ART. 28 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	PAG. 19
ART. 29 - VERSAMENTI	PAG. 19
ART. 30 - POTERI DEL COMUNE	PAG. 20
ART. 31 - ACCERTAMENTO	PAG. 20
ART. 32 - INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO	PAG. 21
ART. 33 - SANZIONI	PAG. 21
ART. 34 - INTERESSI DI MORA	PAG. 22
ART. 35 - CONGUAGLI E RIMBORSI	PAG. 22
ART. 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	PAG. 22
ART. 37 - CONTENZIOSO	PAG. 23
ART. 38 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 23
<hr/>	
ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	PAG. 23

## ALLEGATI

ALLEGATO N° 1 – DETERMINAZIONE DEL N° DI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PAG.24
ALLEGATO N° 2 – QUADRO ESEMPLIFICATIVO VARIAZIONI D'UFFICIO	PAG.25
ALLEGATO N° 3 – UTENZE DOMESTICHE – ELENCO CATEGORIE	PAG.26
ALLEGATO N° 4 – UTENZE NON DOMESTICHE – ELENCO CATEGORIE	PAG.27
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL D.P.R. 158/99	PAG.28
ALLEGATO N° 5 – ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA	PAG.29
ALLEGATO N° 6 – ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA	PAG.31

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

---

1. 1. La tassa sui rifiuti (TARI) istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi qui attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi.

2. Le tariffe della TARI si conformano ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

---

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

## ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

---

1. Sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.), come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione del Rifiuti Urbani ed Assimilati.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano i limiti quantitativi previsti dal predetto Regolamento, purché il Comune, effettuate le opportune verifiche e sentito il Gestore, a seguito di istanza di parte, comunichi alle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

## ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

---

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il prelievo o il corrispettivo correlato ai rifiuti.

## ART. 5 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

---

1. Presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

• **Locali:** tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;

• **Aree scoperte:** tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili.

• **Possesso:** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

• **Detenzione:** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.

• **Utenze domestiche:** i locali adibiti a civile abitazione;

• **Utenze non domestiche:** i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc. nessuna esclusa.

## ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

---

1. La superficie assoggettabile a TARI è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E).
4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.
7. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### ART. 7 - ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DELLA TASSA

---

1. Sono escluse dall'applicazione della TARI:

- a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a TARI;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
- c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;

i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;

j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;

k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;

l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la Tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

## ART. 8 - ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

---

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto  $K_s/K_d$ , dove  $K_s$  è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie in esame e  $K_d$  è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate **al 20%**, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analogha documentazione;

c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le

relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;

d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;

e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

## ART. 9 - CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

---

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario e dell'allegata relazione tecnica, che sono redatti dal Gestore del servizio, se unico, ovvero dal Comune negli altri casi, entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. N°248/2007 e di ogni introito per convenzioni, tariffe giornaliere ecc..

4. Il Comune inserisce, per ciascun anno, i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell'articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.

8.Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

9.Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

10. A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

#### ART. 10 - CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è determinata in base a tariffe commisurate ad anno solare.
2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché agli eventuali sistemi di misurazione in essere.
3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:
  - a)la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all'art. 25; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi alla quota variabile tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche;
  - b)la percentuale stimata di Raccolta Differenziata;
  - c)la produzione stimata di rifiuti derivante da attività da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc.
  - d)il numero delle Utenze Domestiche servite;
  - e)il numero delle Utenze Non Domestiche servite;
  - f)il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile;
  - g)i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.
5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.
6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, fissate dall'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

## ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

---

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti componenti di costo sulla base dei coefficienti  $K_a$  per le utenze domestiche e  $K_c$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti  $K_a$  e  $K_c$  possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.
4. QUOTA VARIABILE. La tariffa per la quota variabile di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti componenti di costo sulla base dei coefficienti  $K_b$  per le utenze domestiche e  $K_d$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

## ART. 12 - CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

---

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.
2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 11.
4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

## ART. 13 - PERIODI D'APPLICAZIONE DELLA TARI

---

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computata a giorni.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento,
3. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

## ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

---

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi similari, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).
3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti N° 2.
5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.
6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

## ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

---

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.
3. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:
  - a) le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività

economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;

b)le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;

c)si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. Qualora si attivata la raccolta porta a porta a tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

5. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzeri, etc.) devono conferire i propri rifiuti presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto.

#### ART. 16 - TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30%. Gli agriturismi rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. Inoltre l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

2. Alle superfici in cui viene esercitata una attività economica da parte di una associazioni ONLUS (quali ad esempio gestioni di bar, ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l'ingresso esclusivo ai soli tesserati, si applica una riduzione del 30%.

3. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

4. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

5. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

6. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

7. Alle attività artigianali o industriali con produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

8. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

a)attività artigianali ed industriali con una superficie adibita a magazzino superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;

b)complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;

c)attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;

d)magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nelle categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;

e)centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto.

## ART. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

---

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto. A tali utenze si applica una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite la TARI si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute

dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

#### ART. 18 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

---

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti - riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in strutture sanitarie a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato - riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare - riduzione del 30%;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità riduzione del 25%;

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

#### ART. 19 - RIDUZIONE PER RICICLO

---

1. La quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività stessa.

2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{- Perc. di recupero} = (\text{Kg rifiuti recuperati}) / (\text{Kd assegnato} * \text{Superficie assoggettata}) \times 100 -$$

4. Non rilevano le percentuali di recupero minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.

## ART. 20 - CUMULO DELLE RIDUZIONI

---

1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente la riduzione per recupero è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive, applicandosi alla parte variabile la riduzione più vantaggiosa.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie possono fruire anche della riduzione per recupero.

## ART. 21- AGEVOLAZIONI

---

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, per le seguenti aree di intervento:

a) Area sociale 1 per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia: sostegno ed aiuti per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per persone disoccupate in assenza di altri sostegni, anche in considerazione del reddito ISEE;

b) Area sociale 2 per sostegno a forme di associazionismo e cultura: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato "onlus" operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche e/o private, i musei, ecc;

c) Area sociale 3 per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato sportivo operanti sul territorio comunale con attività orientate al mondo giovanile;

d) Area tecnica: altre situazioni in cui risulti evidente la minor produzione di rifiuti, diverse da quelle di cui ai precedenti articoli.

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi della TARI. La delibera che approva le tariffe individua il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni stabilite ai sensi dei paragrafi precedenti, le tipologie specifiche di riduzione ed esenzione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Al minor gettito derivante dalle riduzioni di cui alla lettera d) è data copertura con redistribuzione dei costi sull'intera platea della utenza con le stesse modalità in atto per le altre riduzioni di cui ai precedenti articoli.

## ART. 22 - SCUOLE STATALI

---

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette a TARI.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe della TARI.

## ART. 23 - TARIFFA GIORNALIERA

---

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'ALLEGATO 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
5. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
  - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
  - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
  - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella avviso di pagamento, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

## ART. 24 - MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

---

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, che non hanno il patrocinio o la collaborazione del Comune di Quingentole di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.
2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati copia delle licenze,

delle autorizzazioni o dei permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti gli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, eventualmente sentito l'organizzatore, predisponde idoneo preventivo di spesa da inoltrare al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Comune, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.
4. Il Gestore, al termine del servizio, emette regolare fattura, delle prestazioni svolte, al Comune.
5. I costi relativi agli eventi previsti dal presente articolo sono inseriti nel Piano Finanziario a consuntivo.

#### ART. 25 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

---

1. Alla TARI, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo della TARI ed è versato all'Amministrazione Provinciale.

## **ART. 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

---

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo iniziano nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo iniziano nel secondo semestre dell'anno.
3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Per i soggetti residenti nel Comune la posizione ai fini della TARI è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune. Le posizioni TARI già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima applicazione, iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.
4. La dichiarazione, da redigersi sugli appositi modelli predisposti dal Comune, può essere suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata nei medesimi termini previsti al secondo comma, con riferimento alla data in cui si verifica la modificazione
6. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
7. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
  - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
  - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale la superficie calpestabile e la destinazione
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione

delle richieste di pagamento.

10. I modelli della dichiarazione sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente regolamento;

---

#### ART. 27 - RICHIESTA ATTIVAZIONE/CESSAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

---

1. Qualora sia attivata la raccolta domiciliare l'utente deve richiederne al Comune l'attivazione e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli previsti agli ALLEGATI 5 e 6 al presente Regolamento.

2. Analoga richiesta deve essere fatta nel caso di cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

---

#### ART. 28 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

---

1. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate a fini TARI successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono dichiarare la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili.

2. Per l'applicazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione a fini TARI sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

4. Ai fini della TASI il possessore deve indicare l'eventuale soggetto detentore dell'immobile o in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi.

---

#### ART. 29 - VERSAMENTI

---

1. Il Comune riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti inviando al contribuente, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti a maggio e novembre.

2. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utenza è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite.

3. Qualora sessanta giorni prima dalla scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe, le aliquote, le detrazioni o le riduzioni per l'anno di competenza, il versamento relativo al primo semestre è effettuato in acconto applicando le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore nell'anno precedente.

4. Il versamento della TARI avverrà con modello F24. La predetta modalità di pagamento potrà essere modificata con la delibera di approvazione delle tariffe ed aliquote.

5. Per la TARI il Comune trasmette ai Contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indicherà le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, e recherà in allegato la modulistica di pagamento precompilata, assicurando la massima semplificazione e facilitazione per il versamento. Qualora il Comune non disponga di uno o più dati rilevanti per l'applicazione del tributo, il modello dovrà essere completato dal contribuente con i dati e i computi necessari per la determinazione della somma da versare.

6. Nel caso di pluralità di possessori l'invito di pagamento indicherà di regola la quota riferibile al singolo possessore, ferma restando la solidarietà tra compossessori per l'obbligazione tributaria relativa all'immobile. Nel caso di pluralità di detentori l'invito è di regola inviato al solo soggetto a cui è addebitata la TARI, ferma restando la solidarietà tra co-detentori per l'obbligazione loro riferibile.

---

#### ART. 30 - POTERI DEL COMUNE

---

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

---

#### ART. 31 - ACCERTAMENTO

---

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe

dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché per sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

---

## ART. 32 - INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

---

1. Il Comune sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nell'invito di pagamento successivo, nonché ulteriormente occorrendo notificando, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 48, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31.

---

## ART. 33 - SANZIONI

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del

contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

---

#### ART. 34 - INTERESSI DI MORA

---

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

---

#### ART. 35 - CONGUAGLI E RIMBORSI

---

1. Ogni variazione che incide sull'importo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.

2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella medesima misura prevista per gli interessi di mora, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

---

#### ART. 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

---

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

---

#### ART. 37 - CONTENZIOSO

---

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### ART. 38 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

---

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti .

3. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

5. Per l'anno 2014 (come stabilito con delibera di G.C. 42 del 07/06/2014) il versamento è fissato in n°2 rate – con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014: la prima rata è elaborata in acconto applicando le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARES oltre il Tributo Provinciale, nella misura del 60% - la seconda rata, con scadenza 16 dicembre 2014, sarà calcolata a saldo e conguaglio sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale sarà scomputato il pagamento della rata in acconto.

#### ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

---

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

# ALLEGATI

---

## ALLEGATO 1

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti

Superficie (mq)	
da	a
0	100
101	170
171	250
251	350
351	500
501	oltre

ALLEGATO 2

**Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti**

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. <b>Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante</b>
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.

**TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE**

**Stringa dati anagrafici:** Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno;

**Composizione nucleo:** Cognome nome/codice fiscale/codice famiglia/ intestatario-parentela.

**Ogni anno:** estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.

**Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIA – Ogni mese: aggiornamento modifiche catasto**

ALLEGATO 3

**UTENZE DOMESTICHE** Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb
			Min.
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione	0,80	Non applicato
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,1
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,6
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,1
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,1

n° cat.		lett	n° Int. Cat.	ALLEGATO 4 UTENZE NON DOMESTICHE Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd				
A	B	C	Descrizione categoria	Note per applicazione	Kc min	Kc max	Kd min	Kd max
1	A	1	Musei, biblioteche		0,26	0,67	2,13	5,50
1	B	31	Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto		0,26	0,67	2,13	5,50
2	A	2	Cinematografi e teatri		0,20	0,43	1,63	3,50
3	A	3	Autorimesse	spazi adibiti al solo ricovero di mezzi dell'attività quando in luogo e immobile separato e non connesso al sito della eventuale attività principale	0,33	0,60	2,73	4,90
3	B	32	Magazzini senza alcuna vendita diretta		0,33	0,60	2,73	4,90
3	C	33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici da inserire nella categoria specifica)	Sono assimilate tutte le stazioni passeggeri, anche scistiche ed i noli di materiale per gli sport invernali	0,33	0,60	2,73	4,90
3	D	34	Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe	Riduzione 50%	0,33	0,60	2,73	4,90
3	E	35	Autotrasporti e corrieri per spedizioni		0,33	0,60	2,73	4,90
4	A	4	Campeggi		0,50	0,88	4,06	7,21
4	B	36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
4	C	37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
4	D	38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso		0,50	0,88	4,06	7,21
4	E	39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto		0,50	0,88	4,06	7,21
5	A	5	Stabilimenti balneari, piscine e simili		0,25	0,64	2,02	5,22
6	A	6	Autosaloni		0,22	0,51	1,83	4,22
6	B	40	Esposizioni beni durevoli	Solo quando riferiti ad attività specialistiche ed esclusive (mobili, arredi giardino, e simili)	0,22	0,51	1,83	4,22
7	A	7	Alberghi con ristorante	Ristorante riservato alla attività alberghiera	0,78	1,64	6,40	13,45
7	B	42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	Ristorante riservato alla attività alberghiera - Riduzione 30%	0,78	1,64	6,40	13,45
8	A	8	Alberghi senza ristorante		0,62	1,08	5,04	8,88
8	B	43	Agriturismo con solo pernottamento	Riduzione - 30%	0,62	1,08	5,04	8,88
9	A	9	Casa di riposo		0,65	1,25	5,33	10,22
9	B	44	Convitti, conventi, caserme e carceri		0,65	1,25	5,33	10,22
10	A	10	Ospedali, case di cura e cliniche		0,70	1,29	5,73	10,55
10	B	41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"		0,70	1,29	5,73	10,55
11	A	11	Uffici e agenzie	Anche Istituti bancari e di credito quando sportelli o agenzie	0,70	1,52	5,71	12,45
11	B	45	Studi professionali tecnici		0,70	1,52	5,71	12,45
11	C	46	Studi medici, veterinari, fisioterapie, psicologi, analisi		0,70	1,52	5,71	12,45
11	D	47	Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive		0,70	1,52	5,71	12,45
11	E	48	Uffici e caselli autostradali		0,70	1,52	5,71	12,45
12	A	12	Banche ed istituti di credito	Solo banche quando sedi centrali o di rappresentanza con spazi caveau, auditorium ecc. > 1.500 mq	0,36	0,61	2,93	5,03
13	A	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		0,65	1,41	5,30	11,55
14	A	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	(esercizi di vicinato)	0,72	1,80	5,90	14,78
15	A	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,39	0,83	3,20	6,81
16	A	16	Banchi di mercato beni durevoli		0,71	1,78	5,79	14,58
17	A	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,71	1,48	5,82	12,12
18	A	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39	8,48
18	B	49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39	8,48
18	C	50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39	8,48
19	A	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie		0,71	1,41	5,82	11,55
19	B	51	Gommista		0,71	1,41	5,82	11,55
20	A	20	Attività industriali con capannoni di produzione	Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,25	0,92	2,03	7,53
20	B	52	Attività industriali con capannoni di produzione alimentare	Produzioni alimentari maggiorazione tariffa + 20% Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,25	0,92	2,03	7,53
21	A	21	Attività artigianali con capannoni di produzione	Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,36	1,09	2,93	8,91
21	B	53	Attività artigianali con capannoni di produzione alimentare	Produzioni alimentari maggiorazione tariffa + 20% Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,36	1,09	2,93	8,91
22	A	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		3,62	9,63	29,69	78,97
22	B	54	Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato ai soci)	Riduzione 30%	3,62	9,63	29,69	78,97
23	A	23	Mense, birrerie, piadinerie		3,15	7,63	25,86	62,55
23	B	55	Fast Food		3,15	7,63	25,86	62,55
24	A	24	Bar, caffè, pasticceria		2,57	6,29	21,09	51,55
25	A	25	Supermercati generi alimentari	anche con generi misti ma con prevalenza della parte alimentare	1,31	2,76	10,76	22,67
25	B	56	Laboratori e negozi vendita pane e pasta		1,31	2,76	10,76	22,67
25	C	57	Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie		1,31	2,76	10,76	22,67
25	D	58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq		1,31	2,76	10,76	22,67
26	A	26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq		1,00	2,61	8,19	21,40
27	A	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		4,66	11,29	38,19	92,56
27	B	60	Pizza al taglio		4,66	11,29	38,19	92,56
28	A	28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)		1,02	2,74	8,33	22,45
28	B	59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo - accessori per esterni	Grandi aree di vendita ed esposizione	1,02	2,74	8,33	22,45
28	C	61	GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)	Se GDO beni durevoli grandi superfici riduzione tariffa -20% Se Centri vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry) -20%	1,02	2,74	8,33	22,45
29	A	29	Banchi di mercato generi alimentari		2,28	6,92	18,66	56,78
30	A	30	Discoteche, night club e sale giochi		0,68	1,91	5,56	15,68

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti  $K_b$  sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, i coefficienti di produttività saranno corretti nel rispetto dei seguenti principi.

**Regola base per il  $K_b$ :** il coefficiente  $K_b$ , espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

**$K_b$  minimo:** la determinazione del coefficiente  $K_b$  minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

**$K_b$  massimo:** la determinazione del coefficiente  $K_b$  massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 4 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

**$K_c$  e  $K_d$  minimi:** sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

**Valori di  $K_b$  e  $K_d$  assegnati:** si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che  $K_b$  è espresso in Kg/utenza/giorno mentre  $K_d$  è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente;

Per determinare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si procederà nel tempo e per le categorie di utenza più significative, a effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate.

**ALLEGATO 5  
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_ **CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_  
Indicare il Comune sede dell'utenza se attivato

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
 residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_ per conto di \_\_\_\_\_  
Intestatario scheda famiglia / coobbligato Intestatario scheda famiglia

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

*ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità*

**CHIEDE**

**di attivare dal giorno** \_\_\_\_\_ l'utenza per il servizio di raccolta rifiuti dai locali e/o aree scoperte nel seguito identificate.

**A- IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI O AREE SCOPERTE DI CUI ALLA RICHIESTA**

Indirizzo immobile (via, strada, piazza ....)	civico	interno
C.A.P.	Comune	Prov.

**B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proprietà con residenza	Proprietà senza residenza	Locazione con residenza	Locazione senza residenza	Comodato senza residenza
_____ Altro (precisare)				

**C- DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Abitazione	Garage o cantine non pertinenziali	Altro (precisare)

Comunica che in precedenza l'immobile era occupato dal Signor (se noto):  
 cognome o ragione sociale \_\_\_\_\_  
 nome \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 domicilio o sede fiscale, comune \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA (barrare anche più di un caso)**

utilizza i contenitori presenti sul posto (solo se riferiti all'occupante precedente e con tag funzionante)

chiede consegna nuovi contenitori

chiede ritiro di bidoni presenti sul posto

utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'abitazione di via \_\_\_\_\_  
Solo per trasferimento nello stesso Comune

**Dichiara che il numero persone componenti il nucleo familiare è di** \_\_\_\_\_  
 (inserire codice famiglia \_\_\_\_\_)

**Dichiara inoltre che sono stabilmente conviventi presso gli stessi locali n°** \_\_\_\_\_ **persone**  
 (inserire codice famiglia \_\_\_\_\_) (inserire codice famiglia \_\_\_\_\_)

**ALLEGATO 5**  
**ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA**

---

Dichiara che la superficie calpestabile di tutti i locali ed aree scoperte è pari a mq. \_\_\_\_\_ determinata in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale.

di cessare la conduzione e dell'occupazione dei locali/aree riportati nel quadro A

**Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione**

trasferimento in comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

i locali non sono ammobiliati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica (se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi soggetti a tariffa *nel rispetto del Regolamento Comunale vigente*).

**PER COMUNI CON SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

chiede ritiro bidoni

consegna i bidoni al nuovo occupante Sig \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

trasferirà i bidoni nella abitazione di cui alla richiesta di attivazione del servizio  
solo se il trasferimento è interno al comune

**Il recapito postale a cui inviare ulteriori comunicazioni è:**

il medesimo dell'utenza di cui al quadro A

altro → intestatario \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**DICHIARA** inoltre che entro i termini previsti dal regolamento per l'applicazione del Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, di cui all'1 comma 668 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 provvederà alla compilazione della Dichiarazione del Corrispettivo fornendo tutti i dati richiesti e da consegnare presso uno degli sportelli del Gestore allegando copia della presente richiesta.

**NOTE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003**

Autorizzo il Comune e la società Mantova Ambiente S.r.l. al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/03.

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

ALLEGATI: documento d'identità del dichiarante e/o dell'intestatario della scheda famiglia

**ALLEGATO 6**  
**ATTIVAZIONE/CESSIONE UTENZA NON DOMESTICA**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_ **CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_  
Indicare il Comune sede dell'utenza se attivato

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ per conto di \_\_\_\_\_  
Titolare, Delegato ecc. Azienda ragione sociale

**RAGIONE SOCIALE – compilare sempre**

Codice Fiscale (sempre per imprese individuali)	P. Iva (se diversa da C.F.)	Telefono
Ragione sociale (o Cognome)	Nome	
Posta elettronica (PEC se disponibile)		
C.A.P.	Comune	Prov. Nazione
Sede Legale (via, piazza, ..)		n°civico interno

**A- IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI O AREE SCOPERTE DI CUI ALLA RICHIESTA**

Indirizzo immobile (via, strada, piazza ....)	civico	interno
C.A.P.	Comune	Prov.

**B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE**

<input type="checkbox"/> Proprietà con attività	<input type="checkbox"/> Proprietà senza attività	<input type="checkbox"/> Locazione con attività	<input type="checkbox"/> Locazione finanziaria	<input type="checkbox"/> Comodato con attività
Altro (precisare)				

**C- ATTIVITA' ECONOMICA ESERCITATA**

Codice ATECO	Altro (precisare)
--------------	-------------------

Comunica che in precedenza l'immobile era occupato dalla utenza (se noto):  
cognome o ragione sociale \_\_\_\_\_  
nome \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
domicilio o sede fiscale - cap comune \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

*ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità*

**CHIEDE**

**di attivare dal giorno** \_\_\_\_\_ l'utenza per il servizio di raccolta rifiuti dai locali e/o aree scoperte di cui al precedente quadro A.

**ALLEGATO 6**  
**ATTIVAZIONE/CESSIONE UTENZA NON DOMESTICA**

---

**PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA (barrare anche più di un caso)**

- chiede consegna nuovi contenitori  
 chiede ritiro di bidoni presenti sul posto  
 utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'utenza di via \_\_\_\_\_

Solo per trasferimento nello stesso Comune

**Dichiara**

- che la superficie calpestabile di tutti i locali ed aree scoperte operative è pari a mq. \_\_\_\_\_ determinata in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale l'utenza ha diritto ad una riduzione della superficie pari a mq. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Precisare le motivazioni

- l'utenza utilizza un plateatico esterno di superficie pari a mq. \_\_\_\_\_ per mesi \_\_\_\_\_ all'anno, dal mese di \_\_\_\_\_ al mese di \_\_\_\_\_

**di cessare la conduzione e dell'occupazione dei locali/aree riportati nel quadro A**

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione

- trasferimento in comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
 i locali non sono arredati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica (se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi soggetti a tariffa *nel rispetto del Regolamento Comunale vigente*).

**PER COMUNI CON SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

- chiede ritiro bidoni  
 trasferirà i bidoni nella nuova utenza di cui alla richiesta di attivazione del servizio  
solo se il trasferimento è interno al comune

**Il recapito postale a cui inviare ulteriori comunicazioni è:**

- il medesimo dell'utenza di cui al quadro A  
 altro → intestatario \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**DICHIARA** inoltre che entro i termini previsti dal regolamento per l'applicazione del Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, di cui all'1 comma 668 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 provvederà alla compilazione della Dichiarazione del Corrispettivo fornendo tutti i dati richiesti e da consegnare presso uno degli sportelli del Gestore allegando copia della presente richiesta.

**NOTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003**

Autorizzo il Comune e la società Mantova Ambiente S.r.l. al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/03.

Luogo e data \_\_\_\_\_ FIRMA RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

ALLEGATI: documento d'identità del dichiarante